

Corso online

L'impatto dei tempi medi di pagamento sulla performance dei responsabili

Aspetti operativi

Giovedì 7 marzo 2024, ore 15.00-17.00

Docente

Vincenzo Giannotti

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.
Direttore del sito bilancioecontabilita.it



www.bilancioecontabilita.it

La rivista giuridica online
in materia di finanza locale

Quotidianamente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza, “Bilancio e Contabilità” è il supporto ideale per la corretta gestione dei principali adempimenti in materia e per l’approfondimento di tutte le tematiche di maggiore interesse.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all’anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

Legge di bilancio 2024

Guida all'applicazione negli Enti locali
della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Con mappe delle novità contenute in:

- Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)
- Decreto proroghe (D.L. 132/2023)
- Decreto anticipi (D.L. 145/2023)
- Decreto milleproroghe (D.L. 215/2023)
- Primo modulo riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023)

La Legge di bilancio 2024 unitamente agli ultimi provvedimenti di fine anno, regolerà la gestione degli Enti Locali per l'anno 2024.

Le norme di maggior interesse per gli Enti Locali contenute nei provvedimenti sopra citati riguardano il ritorno alla spending review e il Fondo di solidarietà comunale.

Sul lato dei tributi, è stato prorogato al 2025 l'obbligo di approvare il prospetto delle aliquote IMU ed è stata introdotta una norma di interpretazione autentica sull'esenzione degli immobili destinati a finalità sociali e culturali.

Per ciò che riguarda l'addizionale comunale IRPEF, i Comuni potranno, entro il 15 aprile, uniformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF oppure scegliere di mantenere, per il solo anno 2024, gli stessi scaglioni vigenti per il 2023.

In materia di personale, la Legge di bilancio non presenta norme che pongono limiti alle assunzioni.

Sul lato delle politiche in materia previdenziale, la Legge di bilancio proroga, anche per il 2024, la pensione anticipata flessibile per coloro che hanno raggiunto la cosiddetta quota 103.

Il manuale si apre con le mappe delle novità che consentono un rapido inquadramento delle norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, rendono più agevole la consultazione.

È suddiviso in cinque capitoli:

- disposizioni su bilancio, contabilità, pareggio del bilancio e gestione;
- disposizioni in materia di tributi locali;
- disposizioni in materia di personale;
- disposizioni in materia fiscale;
- disposizioni varie.

Il ricco corredo di postille a margine offre al lettore un comodo strumento per orientarsi nel testo.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242


www.maggiolieditore.it



Il Prontuario si compone di 4 sezioni:

- la prima sezione tratta gli adempimenti contabili che hanno una scadenza definita da norme, così da svolgere la funzione di agenda pratica. Per ciascun procedimento vengono forniti: un'approfondita spiegazione dell'adempimento, i riferimenti normativi ed i Principi contabili, i richiami ai pareri della Corte dei conti, gli schemi e la modulistica operativa pronta all'uso da personalizzare;
- la seconda sezione analizza gli adempimenti non collegati a specifiche scadenze ma che hanno un impatto rilevante nell'attività quotidiana dell'ufficio ragioneria con tabelle riassuntive inerenti a: le tipologie di variazione di bilancio, l'esigibilità delle entrate e delle spese; gli obblighi di trasparenza per l'ufficio ragioneria, tributi e personale, il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, ecc., i debiti fuori bilancio, il calcolo delle capacità assunzionali per il personale, la gestione contabile degli interventi finanziati dal PNRR, nonché le modalità di contabilizzazione di numerose registrazioni;
- la terza sezione offre uno schema tipo di regolamento di contabilità aggiornato al nuovo iter di approvazione del bilancio indicato dal D.M. MEF del 25 luglio 2023;
- la quarta sezione, esclusivamente online, fornisce i file in versione modificabile di tutti i moduli proposti nel prontuario, si tratta di oltre 60 moduli tipo di delibere di: approvazione PEG, verifica di cassa, riaccertamento residui, stanziamento Fondo garanzia debiti, approvazione rendiconto, adeguamento residui, approvazione DUP, definizione GAP, stato attuazione programmi, assestamento, approvazione bilancio consolidato e bilancio di previsione, variazione PEG, variazione FPV, Fondo di riserva, anticipazione di tesoreria, ecc.

Per informazioni
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI
Tel. 0541 628242
www.maggiolieditore.it



Il manuale tratta la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, ovvero il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del "Ragioniere", privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell'evoluzione e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Alla fine dell'opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità:

- › la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi,
- › il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne la ricerca per argomento all'interno del testo.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

www.maggiolieditore.it

Art. 4-bis del D.L. n. 13/2023

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

2

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- Obbligo da parte degli Enti Locali, inseriti tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di assegnazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, con relativo obbligo di adeguamento in sede di redazione del PIAO.
- Monitoraggio sulle tempistiche di pagamento attraverso gli obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il *target* è quello a partire dall'anno 2025 effettuato sugli obiettivi annuali;
- Ai fini dell'alimentazione dei dati sulla PCC è fatto obbligo a tutti i responsabili del pagamento di evidenziare da subito gli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, al fine di sospendere gli importi sulla PCC del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- In ragione della molteplicità degli appalti o affidamenti eventuali tempi di pagamento superiori ai 30 giorni dovranno essere indicati nei relativi bandi e nel contratto con opportuna clausola che, in ragione della deroga, dovrà essere provata per iscritto dai responsabili del pagamento.
- I *target* da raggiungere sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento per il comparto degli Enti Locali; mentre il *target* è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.
- Nelle more della revisione del sistema di valutazione della *performance*, sarà necessario procedere - come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, precisando come nelle schede di valutazione dei dirigenti dovranno essere previsti specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- La verifica del raggiungimento degli obiettivi per ogni dirigente dovrà essere certificata dall'Organo di revisione contabile; infatti, il comma 2 del summenzionato art. 4-bis, dispone: *"La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64"* e, in caso, di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei revisori dei conti, quest'ultimo avrà il compito di verificare che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti.
- Pertanto, in attesa delle modifiche al sistema di misurazione e valutazione, per tutti i dirigenti a partire dall'anno 2024, stante la percentuale non inferiore al 30% per ciascun dirigente, si ritiene utile inserire in via anticipata nel PIAO 2024-2026, il possibile impatto sulla retribuzione di risultato dei dirigenti che potrebbe avvenire nel modo seguente:

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

a) in presenza del raggiungimento dell'obiettivo certificato dalla PCC (secondo l'elaborazione del MEF pubblicata sul suo sito istituzionale), sia di riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente sia sui tempi medi di pagamento, saranno in ogni caso oggetto di decurtazione della retribuzione di risultato del 30% i dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del debito residuo del 10% ovvero dei tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria; il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà distribuita, in proporzione all'importo ponderato ai dirigenti che avessero rispettato l'obiettivo che, grazie alla loro tempestività, hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo complessivo.

b) in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo così come certificato dai revisori dei conti, la decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente ovvero i tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria, il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà portata in economia al fine di creare la provvista finanziaria necessaria per l'accantonamento al fondo crediti commerciali.

L'impatto sulla retribuzione di risultato dei dirigenti

Nella Legge di bilancio 2019 è stato previsto, per i direttori generali e amministrativi della sanità, una graduazione della percentuale del 30%, in caso del rispetto del limite di riduzione del 10% del debito residuo certificato nell'anno precedente, con una possibile graduazione della riduzione della retribuzione di risultato:

- a) la decurtazione del 30% sarà effettuata per i dirigenti che non abbiano rispettato la riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo, ovvero che abbiano superato i sessanta giorni medi rispetto alla scadenza;
- b) è riconosciuta per la metà (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 15%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 7,5%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 3%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra uno e dieci giorni;
- e) nessuna riduzione della retribuzione di risultato sarà operata per i dirigenti che abbiano rispettato i tempi medi di pagamento.

Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2020

- L'art. 1, co. 865, della Legge n. 145 del 2018 stabilisce che per gli Enti del SSN «*che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%. Inoltre, la predetta quota dell'indennità di risultato: a) non è riconosciuta qualora l'Ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'Ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75% qualora l'Ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni*».
- La norma impugnata interviene, con una disciplina indubbiamente di dettaglio, a limitare l'autonomia delle parti per quanto attiene alla specifica componente del trattamento economico costituita dalla indennità di risultato: ove l'Ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso viene prescritto l'inserimento nel contratto di uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, si stabilisce che a questo obiettivo va condizionata una quota della indennità non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti.

Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2020

- Secondo il costante orientamento della Corte il trattamento economico dei dipendenti pubblici – compresa la disciplina «*delle varie componenti della retribuzione*» (sentenza n. 19 del 2013) – «*va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile*», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni» (sentenza n. 153 del 2015; nello stesso senso, sentenza n. 196 del 2018) e anche delle autonomie speciali (da ultimo, sentenza n. 138 del 2019).
- Con la disposizione in esame, dunque, il legislatore ha utilizzato una norma, il cui oggetto è un istituto retributivo di contratti di natura privata, per realizzare in via mediata una finalità che è, questa sì, riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a «*riorientare la spesa pubblica*» (sentenza n. 272 del 2015) verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale.
- Peraltro, l'autonomia ... non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale ma soltanto limitata: la quota dell'indennità di risultato stabilita direttamente dalla legge statale è, infatti, circoscritta alla percentuale del 30%, senza incidere su quella restante.

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

Premesso che la Circolare n. 1 del 03/01/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanza (All. 1) ha formulato le prime indicazioni operative a seguito delle disposizioni legislative precisando, quanto segue:

- l'obbligo da parte degli Enti Locali, inserite tra le Amministrazioni Pubbliche cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di assegnazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, con relativo obbligo di adeguamento in sede di redazione del PIAO;
- monitoraggio sulle tempistiche di pagamento, prevedendo obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il *target* previsto è quello a partire dall'anno 2025;
- ai fini dell'alimentazione dei dati sulla PCC è fatto obbligo a tutti i responsabili del pagamento di evidenziare da subito gli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, al fine di sospendere gli importi sulla PCC del calcolo dei tempi di pagamento e dello *stock* di debito;
- in ragione della molteplicità degli appalti o affidamenti, eventuali tempi di pagamento superiori ai 30 giorni dovranno essere indicati nei relativi bandi e nel contratto con opportuna clausola che, in ragione della deroga, dovrà essere provata per iscritto dai responsabili del pagamento;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

Premesso che la Circolare n. 1 del 03/01/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (All. 1) ha formulato le prime indicazioni operative a seguito delle disposizioni legislative, precisando quanto segue:

- i *target* da raggiungere sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento per il comparto degli Enti Locali; mentre il *target* è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;
- nelle more della revisione del sistema di valutazione della *performance*, sarà necessario procedere - come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, precisando come nelle schede di valutazione dei dirigenti dovranno essere previsti specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

Premesso che la Circolare n. 1 del 03/01/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (All. 1) ha formulato le prime indicazioni operative a seguito delle disposizioni legislative, precisando quanto segue:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi per ogni dirigente dovrà essere certificata dall'Organo di revisione contabile, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 4-bis, il quale dispone: *"La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64"* e, in caso, di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei revisori dei conti, quest'ultimo avrà il compito di verificare che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

Considerato che, in attesa delle modifiche al sistema di misurazione e valutazione, per tutti i dirigenti a partire dall'anno 2024, rispetto agli obiettivi inseriti fino all'anno 2023 quali obiettivi complessivi dell'Ente, stante la percentuale non inferiore al 30% per ciascun dirigente, si ritiene utile inserire in via anticipata nel PIAO 2024-2026, il possibile impatto sulla retribuzione di risultato dei dirigenti che potrebbe avvenire nel modo seguente:

a) in presenza del raggiungimento dell'obiettivo certificato dalla PCC (secondo l'elaborazione del MEF pubblicata sul suo sito istituzionale), sia di riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente sia sui tempi medi di pagamento, saranno in ogni caso oggetto di decurtazione della retribuzione di risultato del 30% i dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del debito residuo del 10% ovvero dei tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria, il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà distribuita, in proporzione all'importo ponderato ai dirigenti che avessero rispettato l'obiettivo che, grazie alla loro tempestività, hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo complessivo;

b) in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo così come certificato dai revisori dei conti, la decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente ovvero i tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria, il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà portata in economia al fine di creare la provvista finanziaria necessaria per l'accantonamento al fondo crediti commerciali;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

Preso atto che, il legislatore con la Legge di bilancio 2019 ha già previsto la possibilità, anche se per i direttori generali e amministrativi della sanità, di una graduazione della percentuale del 30%, fermo restando il rispetto del limite di riduzione del 10% del debito residuo certificato nell'anno precedente, con la seguente declinazione: a) la decurtazione del 30% sarà effettuata per i dirigenti che non abbiano rispettato la riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo, ovvero che abbiano superato i sessanta giorni medi rispetto alla scadenza; b) è riconosciuta per la metà (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 15%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 7,5%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 3%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra uno e dieci giorni; e) nessuna riduzione della retribuzione di risultato sarà operata per i dirigenti che abbiano rispettato i tempi medi di pagamento;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi previsti dalla legge;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

DELIBERA

Le premesse e la parte narrativa formano parte integrante della presente deliberazione:

- di autorizzare il responsabile del personale a modificare i contratti individuali dei dirigenti inserendo quanto segue «fermo restando il rispetto del limite di riduzione del 10% del debito residuo certificato nell'anno precedente, verrà operata la seguente graduazione: a) la decurtazione del 30% sarà effettuata per i dirigenti che non abbiano rispettato la riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo, ovvero che abbiano superato i sessanta giorni medi dei tempi di pagamento delle loro fatture rispetto alla scadenza certificata dalla fattura elettronica ricevuta dall'ente; b) è riconosciuta per la metà (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 15%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 7,5%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 3%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra uno e dieci giorni; e) nessuna riduzione della retribuzione di risultato sarà operata per i dirigenti che abbiano rispettato i tempi medi di pagamento»;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

DELIBERA

- di stabilire, inoltre, che in presenza del raggiungimento dell'obiettivo certificato dalla PCC (secondo l'elaborazione del MEF pubblicata sul suo sito istituzionale), sia della riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente, sia sui tempi medi di pagamento, saranno in ogni caso oggetto di decurtazione della retribuzione di risultato nel massimo del 30% i dirigenti che non abbiano rispettato la riduzione del debito residuo del 10% ovvero dei tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria; il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà distribuita, in proporzione all'importo ponderato ai dirigenti che avessero rispettato l'obiettivo che, grazie alla loro tempestività, hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo complessivo; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo così come certificato dai revisori dei conti, la decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente ovvero i tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria, il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà portata in economia al fine di creare la provvista finanziaria necessaria per l'accantonamento al fondo crediti commerciali. In questo caso le determine di liquidazione saranno oggetto di verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti;

Bozza di indirizzo della Giunta comunale

DELIBERA

- di demandare al responsabile del CED l'estrazione dei dati ordinati per singolo settore, partendo dall'acquisizione delle singole fatture con verifica delle date delle determine di liquidazione, mentre l'ordinazione dei mandati di pagamento sarà effettuato dal sistema contabile;
- di dare informativa della presente deliberazione alle parti sindacali della dirigenza sull'adeguamento alle disposizioni legislative sui tempi medi di pagamento e del relativo impatto in termini di retribuzione di risultato;

Con separata votazione unanime dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Indicazioni dell'ANCI-IFEL

Commento circolare MEF n. 1/2024

La Circolare si articola in tre sezioni

La prima illustra la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità sanitarie e i *target* che devono essere conseguiti dai seguenti quattro comparti della P.A.: le Amministrazioni Centrali, le Regioni e le Province Autonome, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. Tali obiettivi quantitativi sono espressi in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo (rispettivamente trenta e zero giorni per gli EE.LL.) e, in accordo con le modifiche al PNRR approvate lo scorso dicembre dal Consiglio Ecofin, dovranno essere conseguiti entro il primo trimestre 2025 e confermati al primo trimestre 2026. In questo quadro, vale per i Comuni e per gli Enti Locali in generale, il richiamo della circolare alla corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC), con particolare riguardo a: la tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento; la comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili; la comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni.

Indicazioni dell'ANCI-IFEL

Commento circolare MEF n. 1/2024

La Circolare si articola in tre sezioni

La seconda sezione riguarda la valutazione della *performance* mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell'art. 4-bis in esame.

La terza sezione afferisce gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai quali, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4-bis in coerenza con la disciplina in materia di tempestività dei pagamenti, è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi. In merito alla verifica propedeutica circa l'integrazione dei contratti con la previsione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutarsi ai fini della retribuzione di risultato, la Circolare richiama, nel caso degli EE.LL., la specifica disciplina dettata dall'art. 72 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal Titolo VII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, la Circolare chiarisce che, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Indicazioni dell'ANCI-IFEL

Alcune indicazioni dell'ANCI che hanno previsto quanto segue:

- le Amministrazioni nelle quali non è possibile calcolare l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per singola Unità organizzativa, possono anche prevedere di introdurre il rispetto dell'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come *performance* organizzativa di Ente;
- in questo caso, a rispondere dei risultati saranno tutti i dipendenti, con pesi distinti, in base al sistema di valutazione;
- la disposizione normativa in esame parla espressamente di «dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali»;
- ai sensi dell'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 negli Enti Locali privi di personale di qualifica dirigenziale le medesime funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, ovvero agli incaricati di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16 novembre 2022;
- pertanto, solo per le Amministrazioni in cui non sono previste figure dirigenziali, l'obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento deve essere attribuito agli incaricati di Elevata Qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

Il ruolo dei revisori dei conti

- L'articolo 4-bis, co. 2, stabilisce quanto segue: *«La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64».*
- Se da un lato il ruolo dei revisori è quello di verificare il rispetto dei tempi medi di pagamento, in tema di *performance* dei dirigenti dovrà vigilare l'OIV al fine di sollecitare l'Ente a modificare il sistema di misurazione e valutazione, inserendo gli obiettivi previsti dalla legge.
- La verifica dell'Organo di revisione riguarda anche l'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali ai fini della valutazione della retribuzione riconosciuta al raggiungimento dei risultati prefissati.
- Solo in caso di mancato raggiungimento dell'indicatore di ritardo, *«l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare, altresì, che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti».*

Il ruolo dei revisori dei conti

- Si ricorda come in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento gli Enti sono tenuti entro il 28 febbraio di ciascun anno, con delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, a stanziare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio e tale controllo o verifica spetta all'organo di revisione contabile chiamato a riscontrare gli indicatori riferiti all'esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell'ente oggetto di controllo.
- In altri termini spetta all'organo di revisione contabile verificare che l'Ente ottemperi agli adempimenti previsti dalla normativa, metta in campo procedure atte a rallentare i pagamenti e verifica la corretta alimentazione della PCC.

Il ruolo dei revisori dei conti

- Va premesso come la percentuale di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso deve essere calcolata sul valore corrispondente al costo registrato, a consuntivo, nell'anno precedente, dopo aver rilevato le condizioni di cui all'art. 1, co. 859, della Legge di bilancio 2019. Ai fini della corretta applicazione delle suddette riduzioni, l'Ente deve:
- individuare la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1, co. 864, a seconda dell'entità del ritardo rilevato o della mancata riduzione del debito;
- desumere la base imponibile (costo per consumi intermedi) dal conto consuntivo/bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- adottare, tempestivamente, il provvedimento di variazione al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, volto a ridurre lo stanziamento per consumi intermedi nel valore della percentuale prescritta.

Il ruolo dei revisori dei conti

Mancato accantonamento

- Secondo i giudici contabili (Corte dei conti Emilia Romagna, Deliberazione n. 12/2024) il mancato accantonamento al Fondo di garanzia vulnera il risultato di amministrazione e le risultanze di bilancio, posto che il risultato di amministrazione è parte integrante e coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci degli Enti Locali, rappresentando un risultato finale, sintetico e complessivo della gestione, che concretizza il principio della continuità e della costanza dei bilanci.
- Pertanto, il mancato accantonamento ha permesso all'Ente Locale di modificare indebitamente il risultato di amministrazione, aumentando di conseguenza la spesa, ciò che rappresenta una violazione grave dei Principi contabili che impongono le misure correttive previste dall'art. 148-bis del TUEL.

Il ruolo dei revisori dei conti

Alcune indicazioni dal PNRR quater

- In ragione dell'obbligo dei soggetti attuatori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, di aggiornare sul sistema informatico ReGiS l'avanzamento procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento realizzato alla predetta data, all'organo di revisione competono altri adempimenti e in particolare: a) di richiedere all'Ente i dati di aggiornamento sul sistema informatico REGIS con il relativo rispetto dei cronoprogrammi, con necessità di motivare eventuali scostamenti; b) successiva verifica nel bilancio di previsione dell'allineamento dei dati finanziari rispetto ai cronoprogrammi ricevuti.
- In merito ai Comuni ove è previsto il piano di rientro per aver superato i termini di 10 giorni di ritardo, spetterà al revisore: a) verificare le cause di tale ritardo; b) di controllare e suggerire all'Ente l'attivazione del piano da parte della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

- E' stato previsto che «Per ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.
- I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 859, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

- a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 8, del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
- La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal Comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai Comuni degli esiti della valutazione effettuata.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

- Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre Pubbliche Amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
- Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai Comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle Province e Città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 859, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Alcune criticità

- Non è chiaro se l'obiettivo dei tempi medi di pagamento debba essere applicato a partire dall'anno 2024, secondo la Circolare n. 1/2024 del MEF, ovvero se la disposizione legislativa debba essere considerata immediatamente operativa e, quindi, vi era l'obbligo di inserire l'obiettivo già nell'anno 2023 e, pertanto, in mancanza di un eventuale inserimento, applicare indistintamente per tutti i dirigenti l'abbattimento di almeno il 30% legato all'obiettivo di Ente nel suo complesso.
- Infatti, le disposizioni previste dall'art.4-bis del D.L. n. 13/2023 non hanno previsto alcun differimento dei termini della sua adozione, né la Circolare del MEF è chiara sull'applicazione delle misure indicate nel Decreto di applicazione a partire dall'anno 2024.
- Alcuni dubbi si pongono per i Segretari comunali, sia in merito al contratto individuale le cui modifiche sono intestate al Ministero dell'Interno che ad oggi non ha fornito alcuna indicazione in merito, sia in termini di gestione delle risorse finanziarie, in quanto la norma lega la riduzione del risultato sono a quei dirigenti che hanno la gestione delle fatture commerciali e, quindi, gestiscono materialmente e sotto la propria responsabilità il pagamento delle fatture. Si ritiene che, in ragione del coordinamento dei dirigenti, previsto della normativa, al fine di rendere operativa la disposizione legislativa, la sua normale collocazione dovrà essere prevista nel sistema di misurazione e valutazione esteso anche al Segretario per il necessario coordinamento a lui intestato nei confronti dei dirigenti.

Alcune criticità

- Altra questione riguarda il ritardo nel trasferimento dei fondi per le opere legate al PNRR che obbliga gli Enti Locali titolari degli interventi a cospicue anticipazioni di cassa, prevedendo in questo caso misure adeguate ad evitare il ritardo nei tempi di pagamento dei fornitori nel caso in cui le anticipazioni di cassa necessarie possano recare pregiudizio ai limiti imposti dall'ordinamento. Alcune indicazioni sono state inserite nel Decreto PNRR quater secondo cui i trasferimenti fra Amministrazioni Pubbliche (con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e di quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari) sono erogati entro trenta (rispetto a sessanta) giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione o entro trenta (sempre rispetto ai sessanta precedenti) giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa.
- Sulla possibilità di poter graduare la percentuale in base al ritardo, in presenza della riduzione del debito certificato nell'esercizio precedente di almeno il 10%, si ritiene possibile in quanto detta graduazione è stata espressamente indicata dalla legge per i direttori generali e amministrativi delle ASL, ossia avendo una copertura giuridica anche se previsto per altro comparto (in termini Corte dei conti della Toscana, sentenza n. 288/2020 secondo cui i principi sui limiti delle progressioni orizzontali limitate si possono ricavare con riferimento ad una normativa individuata dal legislatore, ossia l'art. 35 del DPR n. 333/1990, normativa successivamente abrogata ma che fornisce precisi limiti quantitativi cui poter fare riferimento in quanto posti dallo stesso legislatore).